



CIRCOLARE N° 49-2014 DEL 24 NOVEMBRE 2014

**DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

N. 272 del 13 novembre 2014

Pubblicato sul sito del Ministero

Decreto recante le modalità di redazione della **relazione di riferimento di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006**

Obblighi e tempistiche

- Il decreto prevede che alcune categorie di aziende (aziende in AIA statale - All.XII parte II Dlgs 152) hanno l'obbligo di presentare la relazione di riferimento. La devono inviare alle autorità competenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto;
- Altre aziende (aziende in AIA regionale o provinciale – All. VIII parte II Dlgs 152) hanno invece l'obbligo di eseguire una procedura per valutare se hanno l'obbligo di presentare la relazione di riferimento. Devono presentare gli esiti di questa procedura **entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto**. Se la procedura indica che devono presentare la relazione, la devono inviare alle autorità competenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
- Per aziende assoggettate ma non ancora in possesso di AIA alla data di entrata in vigore del decreto, la domanda di AIA già contiene di produrre la relazione di riferimento o riportare gli esiti negativi della procedura
- Ci sono delle spese istruttorie da pagare che vanno da 2800€ a 5600€.

La procedura per verificare l'obbligo di presentare la relazione di riferimento (per le aziende in AIA All. VIII parte II Dlgs. 152) – Allegato 1 del decreto

Il decreto prevede uno schema di flusso con successiva spiegazione delle varie fasi della procedura. Si devono seguire passo passo le fasi dandone conto in un documento.

- Fase 1: bisogna valutare se sono prodotte, usate, rilasciate (compresi gli intermedi) sostanze pericolose ai sensi del CLP. Se ci sono, si va alla fase 2, altrimenti la procedura si interrompe e quindi non serve presentare la relazione di riferimento;
- Fase 2: per le sostanze pericolose individuate, bisogna valutare se le quantità coinvolte sono rilevanti, confrontando le quantità con delle specifiche soglie date per classi di pericolo (i valori di soglia siano piuttosto bassi). Se ci superano le soglie, si va alla fase 3, altrimenti la procedura si interrompe e quindi non serve presentare la relazione di riferimento;
- Fase 3: solo per le sostanze che determinano i superamenti dei valori soglia, per ciascuna sostanza bisogna valutare la possibilità di contaminazione di suoli e acque in base a proprietà chimico fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto. E' questa la fase più delicata perché richiede conoscenze multidisciplinari, reperimento di informazioni non immediato. Le proprietà chimico fisiche e le caratteristiche idrogeologiche sono da valutare obbligatoriamente, se poi ci sono misure di sicurezza dell'impianto anche queste possono essere considerate (per esempio usando tecniche quali la FMEA o l'hazop dell'impianto).
- Fase 4: Se al termine della valutazione del punto 3 emerge che c'è una reale possibilità di contaminazione, le sostanze identificate sono considerate "pertinenti" e per queste va presentata la relazione di riferimento.

Pare poco chiaro, dalla lettura del decreto, per la fase 3 e 4 quali siano i criteri di giudizio che portano a dire, viste complessivamente le proprietà chimico fisiche, idrogeologiche, sicurezza impianto, se c'è o meno una reale possibilità di contaminazione. E' un giudizio probabilmente lasciato al valutatore (quindi soggettivo) che deve basarsi su quanto raccolto; è chiaro che poi l'autorità di controllo verificherà i parametri di giudizio.

Contenuti minimi della Relazione di riferimento – Allegato 2 del decreto

La relazione di riferimento contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e acque sotterranee con riferimento alle sostanze pericolose "pertinenti". Queste informazioni sono necessarie per effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione dell'attività.

Sono richieste numerose informazioni, tra cui fornire dati analitici di suoli ed acque (se non si dispone di questi dati bisognerà eseguire indagini sui suoli ed acque ex novo, sia analitiche che geologiche - secondo i criteri riportati **nell'allegato 3 del decreto** – non di poco conto), descrivere le attività pregresse, descrivere il contesto geologico/idrogeologico, identificare i centri di pericolo, ecc.. In pratica è una indagine ambientale che ci si trova obbligati a fare, un obbligo di ricercare l'inquinamento per la prima volta nella normativa.

PS – Ma se si dovessero trovare dei valori superiori alle CSC del Dlgs 152/06 per i siti contaminati, che cosa succederà ? Scatta l'iter di caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica ?

SUL SITO DELLO STUDIO PAS E' RIPORTATO IL DECRETO DI CUI ALLA PRESENTE CIRCOLARE.
--